

**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**

*Sentenza n. 1879 del 29/05/2007*

*Estensore Mastrovito*

**PROCEDURA DI CONCILIAZIONE NON GIUDIZIALE**

**MANCATO RISPETTO DEGLI ACCORDI RAGGIUNTI**

**RESPONSABILITÀ CIVILE**

---

Il mancato rispetto degli accordi raggiunti a seguito dell'esperimento di una procedura di conciliazione non giudiziale è fonte di responsabilità civile per il soggetto che si renda colpevole della condotta integratrice di tale mancato rispetto.

Lo ha stabilito il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, nella persona del magistrato onorario Lina Mastrovito, con la sentenza n. 1879 del 29 maggio 2007, ora in commento; tale sentenza è decisamente ammirevole, in quanto – attraverso il sanzionamento civilistico dell'inadempienza agli accordi raggiunti a seguito dell'esperimento di una procedura di conciliazione non giudiziale – valorizza il ruolo e l'importanza degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie fra privati.

Sebbene nessun accenno specifico compaia, è ragionevole ritenere che la sentenza attribuisca efficacia di scrittura privata al verbale di conciliazione.

Il verbale del procedimento conciliativo esperito a risoluzione di una controversia societaria ha valore di titolo esecutivo, ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Nessuna norma invece individua l'efficacia del verbale del procedimento conciliativo esperito a risoluzione di una controversia non societaria.

Probabilmente, in attesa di un auspicabile intervento del Legislatore, questa sentenza può rappresentare un caposaldo dottrinario importante.

---

*Sentenza reperita e brevemente annotata dall'avv. Mario Tocci del Foro di Cosenza, conciliatore professionale, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria*

**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**

**Sentenza n. 1879 del 29/05/2007**

**Estensore Mastrovito**

**PROCEDURA DI CONCILIAZIONE NON GIUDIZIALE**

**MANCATO RISPETTO DEGLI ACCORDI RAGGIUNTI**

**RESPONSABILITÀ CIVILE**

---

**REPUBBLICA ITALIANA**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, nella persona della dottoressa Lina Mastrovito, ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

**nella causa civile iscritta al numero 4174/2005 R.G.A.C., vertente**

**TRA**

**XXXXX, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXX**

**ATTRICE**

**E**

**XXXXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati XXXXX e XXXXX**

**CONVENUTA**

**AVENTE AD OGGETTO**

**Restituzione somme e risarcimento danni**

---

***Sentenza reperita e brevemente annotata dall'avv. Mario Tocci del Foro di Cosenza, conciliatore professionale, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria***

**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**

*Sentenza n. 1879 del 29/05/2007*

*Estensore Mastrovito*

**PROCEDURA DI CONCILIAZIONE NON GIUDIZIALE**

**MANCATO RISPETTO DEGLI ACCORDI RAGGIUNTI**

**RESPONSABILITÀ CIVILE**

---

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, essa attrice vocava in giudizio la convenuta XXXXX S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, premettendo di avere stipulato con la stessa, in data 20 dicembre 2004, contratto di abbonamento per il servizio di telefonia mobile denominato "Tuanove", sosteneva che questa le avesse inviato addì 26 febbraio 2005 il primo conto telefonico, con addebito delle cifra di Euro 60,18 (sessanta/18), scaturente dalla somma tra: il consumo di Euro 10,12 (dieci/12) per il traffico telefonico effettuato nel mese di dicembre dell'anno 2004; Euro 17,95 (diciassette/95) a titolo di canoni maturati nei tre mesi trascorsi dalla data di attivazione del servizio medesimo; Euro 15,48 (quindici/48) a titolo di tassa di concessione governativa; Euro 11,00 (undici/00) per imposta di bollo una tantum.

Soltanto in data 26 febbraio 2005, essa attrice apprendeva che, con la sottoscrizione del menzionato contratto, aveva accettato l'obbligo di pagare l'imposta di bollo una tantum nonché quello di corrispondere la tassa di concessione governativa.

Veniva quindi avviata la procedura di conciliazione innanzi al Comitato Regionale per le Telecomunicazioni di Reggio Calabria e, convocate le parti, in data 28 aprile 2005, veniva sottoscritto un accordo per la transazione della controversia, in cui la convenuta riconosceva il disagio patito dall'attrice in conseguenza della propria illegittima condotta e si impegnava ad annullare il conto nella parte relativa agli addebiti della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo una tantum nonché ad emettere a favore della stessa nota di credito per l'importo di Euro 20,00 (venti/00), oltre a fornire formale impegno di non applicare la penale prevista per il recesso anticipato cui l'attrice stessa confermava di voler

---

*Sentenza reperita e brevemente annotata dall'avv. Mario Tocci del Foro di Cosenza, conciliatore professionale, specialista forense SSPL e collaboratore della Cattedra di Diritto Privato, retta dal Prof. Avv. Vincenzo Ferrari, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale degli Studi della Calabria*

**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**

**Sentenza n. 1879 del 29/05/2007**

**Estensore Mastrovito**

**PROCEDURA DI CONCILIAZIONE NON GIUDIZIALE**

**MANCATO RISPETTO DEGLI ACCORDI RAGGIUNTI**

**RESPONSABILITÀ CIVILE**

---

addivenire previo pagamento, con addebito bancario attraverso carta di credito, dei crediti vantati dalla convenuta medesima come da accordo raggiunto nel verbale di conciliazione appositamente sottoscritto.

Successivamente, la convenuta tratteneva sul conto sotteso alla carta di credito dell'attrice anche le somme relative alla tassa di concessione governativa e all'imposta di bollo una tantum nonché l'importo di Euro 160,00 (sessanta/00) a titolo di penale per recesso contrattuale anticipato, frattanto effettuato, senza erogare a favore della stessa gli Euro 20,00 (venti/00) promessi.

Cosicché essa attrice chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimo comportamento della convenuta, per non aver tenuto fede a quanto stabilito nel verbale di conciliazione del 28 aprile 2005, dunque invocava la ripetizione di quanto indebitamente acquisito dalla convenuta stessa e la sua condanna al risarcimento del danno patito, da riconoscere in misura equitativamente valutata, per aver determinato l'inutilità della procedura conciliativa.

Si costituiva la XXXXX S.p.A., come per legge rappresentata, impugnando e contestando la domanda attorea nel merito e, in via preliminare, deducendo l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Giudice di Pace del Mandamento di Milano nonché la carenza di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria essendo in contestazione la pubblicità ingannevole della convenuta.

Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a sentenza, con concessione di note, poi prodotte dalla sola convenuta.

**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**

**Sentenza n. 1879 del 29/05/2007**

**Estensore Mastrovito**

**PROCEDURA DI CONCILIAZIONE NON GIUDIZIALE**

**MANCATO RISPETTO DEGLI ACCORDI RAGGIUNTI**

**RESPONSABILITÀ CIVILE**

---

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è in parte fondata e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, trattandosi di contratto stipulato con un consumatore così da trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 06 settembre 2005 e all'articolo 1469 bis, comma terzo, n. 19 del Codice Civile sulla vessatorietà delle clausole contemplative della competenza giurisdizionale in capo a uffici giudiziari aventi sede in località diverse da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore stipulante (Cass. Civ., III, 08 luglio 2005 n. 5007; Cass. Civ., Ss. Uu., 01 ottobre 2003 n. 14669).

Deve essere altresì rigettata l'eccezione di giurisdizione, vertendosi non già in materia di pubblicità ingannevole ma in ambito restitutorio e risarcitorio.

In ordine al merito, è da rilevarsi che la convenuta, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, ha emesso assegno di Euro 180,00 (centottanta/00) in favore dell'attrice.

Dall'esame dell'incartamento processuale, emerge che la somma di cui all'assegno in parola sia stata elargita ai fini della restituzione della somma di Euro 160,00 (centosessanta/00), trattenuta a titolo di penale per recesso contrattuale anticipato, e della dazione della somma dei promessi Euro 20,00 (venti/00) mai erogati.

Dunque la domanda restitutoria dell'attrice deve essere respinta.

Così come deve essere respinta la domanda di restituzione delle somme trattenute dalla convenuta per l'adempimento di obblighi fiscali indisponibili.

**GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA**

**Sentenza n. 1879 del 29/05/2007**

**Estensore Mastrovito**

**PROCEDURA DI CONCILIAZIONE NON GIUDIZIALE**

**MANCATO RISPETTO DEGLI ACCORDI RAGGIUNTI**

**RESPONSABILITÀ CIVILE**

---

Deve essere invece riconosciuto il danno da mancato rispetto degli accordi raggiunti a seguito dell'esperimento della procedura di conciliazione non giudiziale.

Gli accordi in questione sono stati infatti integralmente rispettati da parte attrice, diversamente da parte convenuta, che con la propria inadempiente condotta ha determinato l'assoluta inutilità della medesima procedura.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace del Mandamento di Cosenza, nella persona della dottoressa Lina Mastrovito, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento della domanda attorea:

- condanna parte convenuta al risarcimento del danno da mancato rispetto degli accordi raggiunti a seguito dell'esperimento della procedura di conciliazione non giudiziale, nella misura equitativamente valutata di Euro XXXXX;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore del procuratore antistatario, per Euro XXXXX.

Così deciso in Cosenza addì 25 maggio 2007 e depositata in Cancelleria addì 29 maggio 2007.

Il Giudice di Pace (dott. ssa Lina Mastrovito)